



REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE BASILICATA

Potenza, 31 marzo 2020

Direzione, Redazione ed Amministrazione - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza
Direttore responsabile - Massimo Calenda (in attesa di autorizzazione come da normative sulla stampa)
Tel. Direzione 0971-668142; Redazione 0971 668013 - 669185 - 668595
E-mail: bur@regione.basilicata.it - bur@cert.regione.basilicata.it

Il Bollettino Ufficiale digitale della Regione Basilicata si pubblica in Potenza di norma nei giorni 1 e 16 di ogni mese e si compone di due parti:

- a) nella Prima sono pubblicate le leggi ed i regolamenti della Regione, le sentenze della Corte Costituzionale sulle leggi regionali, l'atto di proclamazione dell'esito del referendum di cui all'art. 18, comma 5 della Legge Statutaria regionale, gli accordi di cui all'art. 63, comma 3 della Legge Statutaria regionale, i bilanci e i rendiconti di cui all'art. 74, comma 2 della Legge Statutaria regionale, nonché, - in forma integrale o per estratto, secondo quanto riportato nei singoli atti - i piani e i programmi della Regione, i decreti del Presidente della Giunta Regionale, le deliberazioni della Giunta Regionale, le disposizioni, le determinazioni dirigenziali, nonché i Decreti del Presidente del Consiglio Regionale, le deliberazioni dell'ufficio di Presidenza del Consiglio Regionale e gli altri atti del Consiglio Regionale.
- b) nella Parte Seconda, gli annunci, gli avvisi, gli altri atti o provvedimenti previsti dalla normativa vigente.
-

Dal 4 Aprile 2017 la consultazione del Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata (B.U.R.B.) digitale è libera e gratuita per tutti gli utenti.

Sono esenti dal pagamento le inserzioni di avvisi ed atti che si pubblicano nell'interesse esclusivo dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali, degli Enti strumentali regionali, delle Aziende Sanitarie Locali (AA.SS.LL.) e delle Società ed Agenzie che operano per conto dello Stato, fatta eccezione per la pubblicazione relativa a procedimenti concorsuali dei pubblici appalti.

Il costo per la pubblicazione degli atti degli enti locali, enti strumentali regionali e delle AA.SS.LL., relativamente ai procedimenti concorsuali di pubblici appalti, nonché dei soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 2,00 per ogni rigo o frazione di esso per il testo;

di stabilire che l'importo per la inserzione di tabelle, grafici, prospetti, mappe ecc.. richiesta dai soggetti privati, è determinato secondo la seguente tariffa: € 50,00 per ogni pagina o frazione di essa.

L'importo per la inserzione delle derivazioni d'acqua è determinato in € 46,00, così come avviene attualmente;

Nel caso di richiesta di pubblicazione di atti soggetti all'imposta di bollo, che la stessa deve essere assolta da parte dei cittadini e delle imprese nei modi di legge direttamente con l'Agenzia delle Entrate utilizzando il servizio @e.bollo (di prossima attivazione).

I citati prezzi sono soggetti a revisione, con le stesse forme, quando se ne ravvisa la necessità;

Le somme dovute alla Regione Basilicata devono essere versate sul conto corrente postale n. 12119855 intestato a Regione Basilicata - Bollettino Ufficiale - Via V. Verrastro, 4 - 85100 Potenza.

Le attestazioni dei versamenti relativi all'inserzione nonché all'imposta di bollo se dovuta, devono essere inviate con la specifica della causale contestualmente al testo da pubblicare all'indirizzo di posta certificata: bur@cert.regione.basilicata.it, oppure all'indirizzo mail: bur@regione.basilicata.it. Gli atti dichiarati esenti ai fini dell'imposta di bollo devono indicare nella causale la norma che ne dispone l'esenzione. I testi vanno inoltrati almeno quattro giorni prima delle relative date di pubblicazione.

Speciale

Sommario:

ORDINANZE DEL PRESIDENTE GIUNTA REGIONALE

Ordinanza 31 marzo 2020, n.13

Articolo 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni.
Disposizioni per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani. pag.1

REGIONE BASILICATA

Ordinanza 31 marzo 2020, n.13

Articolo 191 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Disposizioni per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani.

**REGIONE BASILICATA**

ORDINANZA n. 13 del 31 marzo 2020

OGGETTO: Articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Disposizioni per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti urbani.

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE BASILICATA

VISTI gli articoli 32, 117 e 118 della Costituzione;

VISTO lo Statuto della Regione Basilicata;

VISTO l'articolo 85 e successivi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 recante: *“Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59”*;

VISTO il decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36, recante *“Attuazione della direttiva 1999/31/CE relative alle discariche di rifiuti”*;

VISTO il decreto ministeriale 5 febbraio 1998 recante: *“Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22”*;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 15 luglio 2003 recante *“Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell'articolo 24 della legge 31 luglio 2002, n. 179”* e in particolare l'articolo 15 - Gestione di altri rifiuti speciali – il quale dispone: *“I rifiuti speciali, prodotti al di fuori delle strutture sanitarie, che come rischio risultano analoghi ai rifiuti pericolosi a rischio infettivo, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d), devono essere gestiti con le stesse modalità dei rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo. Sono esclusi gli assorbenti igienici”*.

**REGIONE BASILICATA**

VISTO il decreto legislativo 9 Aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni e integrazioni. *“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e in particolare il Titolo X “Esposizioni ad Agenti Biologici”;*

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Norme in materia ambientale”;*

VISTO in particolare l’articolo 177, comma 1, del citato decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“La parte quarta del presente Decreto disciplina la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati, anche in attuazione delle direttive comunitarie, in particolare della direttiva 2008/98/CE, prevedendo misure volte a proteggere l’ambiente e la salute umana, prevenendo o riducendo gli impatti negativi della produzione e della gestione dei rifiuti, riducendo gli impatti complessivi dell’uso delle risorse e migliorandone l’efficacia”;*

VISTO l’articolo 177, comma 2, del predetto decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni: con il quale si recano disposizioni in materia di *“Campo di applicazione (...) 2. La gestione dei rifiuti costituisce attività di pubblico interesse” (...) 4. I rifiuti sono gestiti senza pericolo per la salute dell’uomo e senza usare procedimenti o metodi che potrebbero recare pregiudizio all’ambiente” e in particolare:*

- a) senza determinare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, nonché per la fauna e la flora;
- b) senza causare inconvenienti da rumori o odori;
- c) senza danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse, tutelati in base alla normativa vigente.”;

VISTO l’articolo 178 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, recante: *“Principi. 1. La gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell’utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga. A tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali”;*

VISTO l'articolo 182-bis, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, in base al quale: *“Lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani non differenziati sono attuati con il ricorso ad una rete integrata ed adeguata di impianti, tenendo conto delle migliori tecniche disponibili e del rapporto tra i costi e i benefici complessivi”, al fine di:*

**REGIONE BASILICATA**

- a) realizzare l'autosufficienza nello smaltimento dei rifiuti urbani non pericolosi e dei rifiuti del loro trattamento in ambiti territoriali ottimali;
- b) permettere lo smaltimento dei rifiuti ed il recupero dei rifiuti urbani indifferenziati in uno degli impianti idonei più vicini ai luoghi di produzione o raccolta, al fine di ridurre i movimenti dei rifiuti stessi, tenendo conto del contesto geografico o della necessità di impianti specializzati per determinati tipi di rifiuti;
- c) utilizzare i metodi e le tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica;

VISTO in particolare l'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, con il quale si dispone al comma 1 che: *“qualora si verificchino situazioni di eccezionale ed urgente necessità di tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e non si possa altrimenti provvedere, il Presidente della Giunta regionale o il Presidente della provincia ovvero il Sindaco possono emettere, nell’ambito delle rispettive competenze, ordinanze contingibili ed urgenti per consentire il ricorso temporaneo a speciali forme di gestione dei rifiuti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, nel rispetto, comunque, delle disposizioni contenute nelle direttive dell’Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell’ambiente”*; al comma 2 che: *“il Presidente della Giunta regionale promuove ed adotta le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti. In caso di inutile decorso del termine e di accertata inattività, il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare diffida il Presidente della Giunta regionale a provvedere entro un congruo termine e, in caso di protrazione dell’inerzia, può adottare in via sostitutiva tutte le iniziative necessarie ai predetti fini”*; e al comma 3 che: *“le ordinanze di cui al comma 1 indicano le norme a cui si intende derogare e sono adottate su parere degli organi tecnici o tecnico-sanitari locali, che si esprimono con specifico riferimento alle conseguenze ambientali”*;

VISTI gli articoli 192, 255 e 256 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 e successive modificazioni e integrazioni, che vietano e sanzionano l’abbandono o il deposito incontrollato di rifiuti sul suolo ad opera di qualsivoglia soggetto;

VISTA la legge regionale 16 novembre 2018 n. 35, recante *“Norme di attuazione della parte IV del d. lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati – norme in materia ambientale e della legge 27 marzo 1992, n. 257 - norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto”*;

VISTO il decreto ministeriale 27 settembre 2010 *“Definizione dei criteri di ammissibilità dei rifiuti in discarica”* e successivo decreto ministeriale 24 giugno 2015;

VISTA la circolare ministeriale del 14 dicembre 2017 per l’applicazione dell’articolo 6 del decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio 27 settembre 2010;

**REGIONE BASILICATA**

PRESO ATTO dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia, dell'incremento dei casi e del notevole incremento dei casi e dei decessi notificati all'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) e, in particolare, del fatto che l'11 marzo 2020 l'OMS stesso ha dichiarato che la diffusione da COVID-19 ha assunto i connotati di pandemia;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"* pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 dell'01.03.2020;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020 recante: *"Misure per il contrasto ed il contenimento sull'intero territorio nazionale del diffondersi del virus Covid-19"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 marzo 2020 recante *"Ulteriori disposizioni attuative del decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale"* che estende le misure restrittive di cui all'articolo 1 del D.P.C.M. 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 marzo 2020, recante *"Misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale"*;

VISTO il decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante *"Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*, convertito, con modificazioni, dalla legge convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante *"Disposizioni attuative del decreto-legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante *"Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23.02.2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19"*;

**REGIONE BASILICATA**

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale.”*;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

VISTA l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 000630 del 3 febbraio 2020 recante: *“Primi interventi urgenti di protezione civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.”*;

VISTO il decreto *del Capo* del Dipartimento della Protezione civile n. 622 del 27 febbraio 2020 recante: *“Nomina del soggetto attuatore per il coordinamento delle attività poste in essere dalle strutture della Regione Basilicata, competenti nei settori della protezione civile e della sanità, impegnate nella dell'emergenza relative al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivante da agenti virali trasmissibili.”*;

VISTO il proprio D.P.G.R. 6 marzo 2020 n. 43 che ha istituito l'Unità di Crisi regionale per la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

VISTA la nota dell'Istituto Superiore di Sanità (I.S.S.) n. 8293 del 12 febbraio 2020 avente per oggetto: *“Rifiuti extra ospedalieri da abitazione di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento domiciliare - Richiesta parere”* con la quale si formulano delle Linee di indirizzo improntate sul principio di cautela su tutto il territorio nazionale, come previsto dal D.P.C.M. 9 marzo 2020 e che riporta: *“In tale contesto dovrebbero essere applicate le prescrizioni del D.P.R. stesso; nello specifico i rifiuti andrebbero raccolti in idonei imballaggi a perdere, secondo quanto riportato all'art. 9 (omissis) e come riportato dall'articolo 15 (omissis)....Pertanto la fornitura degli imballaggi a perdere di cui sopra e la raccolta degli stessi dovrebbe essere a carico della struttura sanitaria, che si avvarrà di un'azienda specializzata nella raccolta, trasporto e smaltimento del rifiuto stesso. Nella consapevolezza che tale procedura potrebbe essere di difficile attuazione, anche per l'assenza di contratti in essere con aziende specializzate nella raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti infettivi, si raccomandano le seguenti procedure che si considerano sufficientemente protettive per tutelare la salute della popolazione e degli operatori del settore dell'igiene ambientale (Raccolta e Smaltimento Rifiuti). Si raccomanda che nelle abitazioni in cui sono presenti soggetti positivi al tampone, in isolamento o in quarantena obbligatoria, sia interrotta la raccolta differenziata, ove in essere, e che tutti i rifiuti domestici, indipendentemente dalla loro natura, includendo fazzoletti, rotoli di carta, i teli monouso, mascherine e guanti, siano considerati indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme; Per la raccolta dovranno essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore in dipendenza della loro*



REGIONE BASILICATA

resistenza meccanica, possibilmente utilizzando un contenitore a pedale. Si raccomanda di: i) chiudere adeguatamente i sacchi utilizzando guanti monouso; ii) non schiacciare i sacchi con le mani; iii) evitare l'accesso degli animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti; iv) smaltire il rifiuto dalla propria abitazione quotidianamente con le procedure in vigore sul territorio (esporli fuori dalla porta negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada)", ed inoltre: "i rifiuti indifferenziati dovranno essere gestiti come da procedure vigenti sul territorio e, ove siano presenti impianti di termodistruzione, deve essere privilegiato l'incenerimento, al fine di minimizzare ogni manipolazione del rifiuto stesso";

PRESO ATTO delle indicazioni emerse nelle riunioni svoltesi su impulso e regia dell'ISPRA-SNPA, approvate dal Consiglio del Servizio Nazionale per la Protezione dell'Ambiente (SNPA) in data 23 marzo 2020 che, nel ribadire la necessità di svolgere la raccolta differenziata, riconducono i rifiuti di cui al p.1 della direttiva dell'Istituto Superiore di Sanità -Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria- agli urbani indifferenziati, consentono di intervenire (a talune condizioni), sulla maggiore capacità di deposito temporaneo presso gli impianti produttivi e di messa in riserva e deposito preliminare, nonché di potenziare la capacità di trattamento degli impianti e di prevedere uno slittamento dei termini per le scadenze amministrative;

CONSIDERATO che la gestione dei rifiuti è effettuata conformemente ai principi di precauzione, di prevenzione, di sostenibilità, di proporzionalità, di responsabilizzazione e di cooperazione di tutti i soggetti coinvolti nella produzione, nella distribuzione, nell'utilizzo e nel consumo di beni da cui originano i rifiuti, nonché del principio chi inquina paga; e che a tale fine la gestione dei rifiuti è effettuata secondo criteri di efficacia, efficienza, economicità, trasparenza, fattibilità tecnica ed economica, nonché nel rispetto delle norme vigenti in materia di partecipazione e di accesso alle informazioni ambientali;

CONSIDERATO che ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, n. 146, tra i servizi pubblici da considerare essenziali nel comparto di cui all'articolo 5 del D.P.C.M. 30 dicembre 1993, n. 593, sono previsti la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti urbani e speciali;

RICHIAMATA la propria ordinanza 21 marzo 2020, n. 8, recante "*Ulteriori misure urgenti per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833. Disposizioni in materia di trattamento dei rifiuti urbani*", e in particolare l'articolo 2 ove si dispone che: "*Nelle more dell'emanazione di un successivo provvedimento con cui saranno disposte ulteriori procedure operative per gli adempimenti previsti dalla presente ordinanza, i rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione, sono gestiti secondo le disposizioni riportate nell'Allegato tecnico (Allegato 1), redatto in applicazione della circolare prot. AOO-ISS n. 8293 del 12 marzo*

**REGIONE BASILICATA**

2020 dell'Istituto Superiore di Sanità, avente ad oggetto: "Rifiuti extra ospedalieri da abitazioni di pazienti positivi al SARS COV 2 in isolamento domiciliare", che costituiscono parti integranti e sostanziali della presente ordinanza";

CONSIDERATO che a seguito di segnalazioni pervenute al Dipartimento Ambiente ed energia della Regione Basilicata risulta che:

- i gestori affidatari del servizio pubblico di raccolta e gestione dei rifiuti urbani abbiano adottato o siano in procinto di adottare, specifiche iniziative in considerazione di quanto indicato dall'Istituto Superiore di Sanità con il documento sopra richiamato e manifestano difficoltà nell'organizzazione di servizi dedicati alle utenze;
- la generale situazione connessa all'emergenza COVID-19 sta impattando sui trasporti con conseguenti ritardi nei ritiri dei carichi degli impianti di trattamento/recupero rifiuti verso le destinazioni successive della filiera, nonché la riduzione dell'attività lavorativa nelle imprese industriali, alle quali vengono conferite le materie prime secondarie, sta comportando incrementi degli stoccaggi dei sopracitati impianti di trattamento rifiuti con quantità al limite di quelle autorizzate e con seria possibilità di interruzioni della filiera del recupero/riciclo, compreso il blocco dei rifiuti in ingresso a tali impianti di recupero e conseguenti possibili ripercussioni sull'attività di raccolta e gestione del rifiuto urbano;
- in particolare, i titolari/gestori di impianti di trattamento/recupero rifiuti hanno comunicato che con la chiusura delle cementerie, verso le quali erano stati programmati i conferimenti di CSS, si è determinata una improvvisa indisponibilità dei recapiti finali con la conseguente saturazione delle limitate capacità di messa in riserva (R13) e di deposito temporaneo funzionali alla prosecuzione del servizio;

RITENUTO necessario, pertanto, adottare ulteriori disposizioni finalizzate alla gestione dei rifiuti urbani coerenti con le indicazioni fornite dall'Istituto Superiore di Sanità, tese ad assicurare comunque l'ordinato svolgimento del servizio pubblico di gestione degli stessi, anche in deroga alle disposizioni di cui alla parte IV del summenzionato decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle disposizioni del decreto legislativo n. 36/2003 e dei relativi decreti attuativi, delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea, garantendo un elevato livello di tutela della salute e dell'ambiente secondo quanto previsto dall'articolo 191 del predetto decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare alle disposizioni relative:

- alla pianificazione dei flussi di rifiuti urbani indifferenziati e dei rifiuti derivanti dal loro trattamento;
- ai procedimenti di autorizzazione;
- alla disciplina degli stoccaggi;

**REGIONE BASILICATA****CONSIDERATO** che:

- in attuazione delle disposizioni dell'Istituto Superiore di Sanità (ISS) e della situazione emergenziale in atto, i rifiuti urbani indifferenziati siano destinati ad un incremento con conseguenze quantitative sui flussi agli impianti;
- l'attuale situazione emergenziale ha già comportato la chiusura di alcuni impianti che rappresentavano la naturale ricezione della lavorazione di alcune frazioni della raccolta differenziata;
- l'attuale sistema di raccolta dei rifiuti urbani, organizzato nel rispetto del suindicato decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni, prevede che i suddetti rifiuti raccolti dai gestori locali vengano avviati, per le frazioni recuperabili (carta, metalli, plastica e vetro), ad impianti di recupero di materia, anche previo stoccaggio intermedio in piattaforme autorizzate, centri di trasferimento, messa a recupero (R13), etc., per i rifiuti urbani indifferenziati ad impianti di Trattamento Meccanico Biologico (TMB) e successivamente, ad eventuale recupero energetico (R1) o, per rifiuti non altrimenti riciclabili, a smaltimento finale in discarica (D1), eventualmente previo Deposito preliminare (D15);

CONSIDERATE le problematiche emergenziali sopra evidenziate, al fine di evitare il sovraccarico degli impianti e il rischio dell'interruzione del servizio, risulta necessario intervenire con provvedimento regionale contingibile ed urgente, ai sensi dell'art. 191 del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni che possa garantire temporaneamente una maggiore capacità di deposito temporaneo presso gli impianti produttivi e di messa in riserva e deposito preliminare, nel rispetto delle seguenti condizioni:

1. presenza di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
2. adozione, oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio (in particolare adeguata pavimentazione e rete di convogliamento delle acque meteoriche), di adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
3. adozione di sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
4. adozione di idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario;



REGIONE BASILICATA

ACQUISITO il parere favorevole del Commissario straordinario dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambiente della Basilicata reso con n. 551331 del 31 marzo 2020 sui contenuti di valenza ambientale;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – Direzione Generale per i Rifiuti e L'inquinamento in data 22.04.2016, prot.n.°0005982/RIN, recante: *“Chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'articolo 191 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152”*;

RITENUTO di stabilire in tre mesi la durata delle misure oggetto della presente ordinanza, fatto salvo il venir meno della dichiarazione dello stato di emergenza a livello nazionale;

RITENUTO che le situazioni di fatto e di diritto riportate in premessa e motivate integrino le condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della sanità pubblica;

Emana la seguente

ORDINANZA

Art. 1

(Ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica da virus COVID-19)

1. Ai fini della salvaguardia di elevati livelli di sicurezza e nel rispetto delle disposizioni contenute nelle direttive dell'Unione europea e dei principi generali dell'ordinamento, ai sensi dell'articolo 191, comma 1, del decreto legislativo 4 aprile 2006 n. 152 e successive modificazioni e integrazioni, con efficacia immediata e fino al 31 luglio 2020, è disposto il ricorso temporaneo ad una speciale forma di gestione dei rifiuti urbani prodotti sul territorio della Regione Basilicata, volte a garantire la regolare attività del ciclo integrato dei rifiuti e la salvaguardia della salute dei lavoratori e dei cittadini e dell'ambiente, a seguito dell'emergenza causata dal diffondersi del virus COVID-19.

Art. 2

(Modalità di raccolta dei rifiuti urbani)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1, si individua la gestione di diverse tipologie di rifiuti e precisamente:

A - Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone



REGIONE BASILICATA

in isolamento o in quarantena obbligatoria (*utenze e rifiuti di tipo A*).

A1 - Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (*utenze e rifiuti di tipo A1*).

B - Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (*utenze e rifiuti di tipo B*).

Utenze e rifiuti di tipo A - Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria (utenze e rifiuti di tipo A).

1. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento è disposto dal Comune, ovvero dalle unioni di Comune, nel rispetto del Codice dei Contratti.

2. In deroga agli obblighi di raccolta differenziata ed alle modalità di espletamento del servizio di raccolta differenziata, la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti delle utenze tipo A sono svolte secondo le seguenti procedure:

- a) è sospesa la raccolta differenziata dei rifiuti dell'utenza, ove in essere;
- b) tutti i rifiuti domestici dell'utenza, indipendentemente dalla loro natura e compresi fazzoletti, rotoli di carta, teli monouso, mascherine e guanti, sono considerati rifiuti indifferenziati e pertanto raccolti e conferiti insieme;
- c) tali rifiuti dovranno essere richiusi con almeno due sacchetti uno dentro l'altro (o in numero maggiore in dipendenza della loro resistenza meccanica) possibilmente utilizzando un contenitore a pedale;
- d) i sacchi devono essere chiusi adeguatamente utilizzando guanti monouso; devono essere mantenuti integri e pertanto non devono essere schiacciati o compressi; si deve evitare l'accesso di animali da compagnia ai locali dove sono presenti i sacchetti di rifiuti;
- e) il rifiuto di tipo A) è gestito separatamente dagli altri con le procedure operative di dettaglio che ciascun comune adotterà in funzione della specificità del proprio territorio e della propria organizzazione minimizzando i rischi di contaminazione.

Utenze e rifiuti di tipo A1 - Rifiuti urbani prodotti nelle abitazioni dove soggiornano soggetti in permanenza domiciliare fiduciaria quarantena con sorveglianza attiva (utenze e rifiuti di tipo A1).

3. Il servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti delle utenze di tipo A1 continua ad essere curato dal Comune, ovvero dalle unioni di Comune, per il tramite del gestore affidatario del servizio di raccolta dei rifiuti nel territorio comunale.

**REGIONE BASILICATA**

4. Per le utenze di tipo A1 si adottano, in via precauzionale, le procedure di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 3 della presente ordinanza.

Utenze e rifiuti di tipo B - *Rifiuti urbani prodotti dalla popolazione generale in abitazioni dove non soggiornano soggetti positivi al tampone in isolamento o in quarantena obbligatoria.*

5. Per le utenze di tipo B sono mantenute le procedure di raccolta dei rifiuti in vigore non interrompendo la raccolta differenziata;

6. A scopo cautelativo, fazzoletti, rotoli di carta, mascherine e guanti utilizzati devono essere smaltiti nei rifiuti indifferenziati. A tal fine, devono essere utilizzati almeno due sacchetti uno dentro l'altro o in numero maggiore, in dipendenza della resistenza meccanica dei sacchetti. Si raccomanda di chiudere adeguatamente i sacchetti, utilizzando guanti monouso, senza schiacciarli con le mani, utilizzando legacci o il nastro adesivo e di smaltirli come da procedure già in vigore (esporli fuori dalla propria abitazione negli appositi contenitori, o gettarli negli appositi cassonetti condominiali o di strada).

Art. 3

(Altre disposizioni)

1. Le Aziende sanitarie provinciali (ASP) devono comunicare ai Comuni i dati relativi alle utenze di tipo A strettamente necessari per consentire la raccolta con l'indicazione della durata della stessa. I Comuni trasmettono i dati necessari, relativi alle utenze di tipo A e A1, ai propri gestori. Tutte le comunicazioni devono garantire la tutela della *privacy*.

2. I dati delle utenze dei soggetti segnalati nell'ambito della presente Ordinanza sono trattati ai sensi ed in conformità a quanto previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14 *"Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza Covid-19"* e nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (UE) 2016/679.

3. Il datore di lavoro è tenuto al rispetto di tutti gli obblighi normativi ed in particolare all'aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi di cui all'articolo 17 del decreto legislativo. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, all'informazione e alla formazione dei lavoratori addetti.

4. Il gestore del servizio di raccolta è autorizzato allo stoccaggio dei rifiuti, di cui alle utenze di tipo A1 e, eventualmente di tipo A, in appositi cassoni scarrabili a tenuta e a cielo chiuso, collocati all'interno di aree recintate, nella disponibilità dei gestori competenti, adeguatamente attrezzate e presidiate. Il gestore dovrà darne tempestiva comunicazione oltre che al Comune, all'Azienda sanitaria provinciale di competenza, all'ARPAB, all'EGRIB, al Dipartimento Ambiente ed energia della Regione Basilicata, alla Prefettura ed ai Vigili del Fuoco.

**REGIONE BASILICATA**

5. Le Aziende sanitarie provinciali e i Comuni devono trasmettere, con cadenza settimanale, al Dipartimento Ambiente ed energia della Regione Basilicata i dati relativi al servizio svolto per le utenze di tipo A e di tipo A1.

6. Le comunicazioni relative alla presente ordinanza devono avvenire in modo rapido e tracciabile e in ogni caso *via pec*; in particolare, l'invio dei dati deve avvenire con cadenza regolare, comunque ove sia necessario, e con formati aperti o editabili.

Art. 4

(Raccolta, trasporto e Smaltimento dei rifiuti)

1. I rifiuti, raccolti come indicato all'articolo 2, comma 2, presso le utenze di tipo A, mantengono la classificazione di rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 184, comma 2, del decreto legislativo n. 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni con il codice specifico per il rifiuto urbano non differenziato (codice EER 20.03.01).

2. In adempimento alle misure precauzionali dettate dall'emergenza sanitaria, i rifiuti di tipo A ed A1 devono essere gestiti separatamente dagli altri rifiuti urbani indifferenziati raccolti dal gestore del servizio pubblico, con apposita contabilizzazione distinta degli oneri per la loro raccolta e trattamento.

3. I rifiuti di tipo A devono essere, *in via privilegiata*, inviati alla termodistruzione -TD- e in deroga alle vigenti autorizzazioni, ove le stesse non prevedano il codice EER 20 marzo 01., senza alcun trattamento preliminare.

4. Laddove tale modalità di gestione non possa essere attuata, lo smaltimento dei rifiuti di tipo A sarà effettuato, presso le discariche in atto esistenti sul territorio regionale, previo eventuale inserimento dei sacchetti integri all'interno di appositi *big-bags*, senza alcun passaggio intermedio di selezione, recupero, trattamento (triturazione e vagliatura) e biostabilizzazione fatte salve eventuali operazioni di trasbordo e/o di travaso. I rifiuti dovranno essere ricoperti tempestivamente, con adeguato strato protettivo e senza compattazione, in deroga all'articolo 7 del decreto legislativo n.36/2003 e alle vigenti autorizzazioni, ove le stesse non prevedano il codice EER 20.03.01.

5. Al fine di cautelare i lavoratori e scongiurare rischi di fermo impianto, in via cautelativa, la medesima modalità di smaltimento diretto in discarica è adottata per i rifiuti di tipo A1.

Art. 5

(Misure straordinarie per la messa in sicurezza del sistema di gestione integrata dei rifiuti - Deroghe)

1. I dati relativi alla gestione dei rifiuti urbani indifferenziati oggetto del presente provvedimento, raccolti nelle utenze di tipo A e A1 avviati a smaltimento nella fase di

**REGIONE BASILICATA**

emergenza non hanno rilievo ai fini del calcolo delle percentuali di raccolta differenziata previsti dalla vigente normativa.

2. Al fine di consentire il regolare servizio comunale di raccolta dei rifiuti urbani e i regolari conferimenti dei rifiuti dei Comuni negli impianti di trattamento, di recupero, di riciclaggio e di smaltimento, sopperendo a ridotto funzionamento o fermo di alcuni impianti e/o sovraccarico di altri, attivando un meccanismo regionale di mutuo soccorso, per scongiurare emergenze igienico-sanitarie e di ordine pubblico, ove tecnicamente possibile, in deroga ai vigenti atti autorizzativi rilasciati ai sensi delle disposizioni di cui alla parte Seconda e Quarta del decreto legislativo 152/2006 e successive modificazioni e integrazioni:

- a) le capacità autorizzate possono essere aumentate, complessivamente nel limite del 20 per cento di quella autorizzata annua e, comunque, nella misura massima del 50 per cento di quella giornaliera, nel rispetto dei codici EER autorizzati;
- b) i quantitativi autorizzati per le operazioni D15 (deposito preliminare) e R13 (messa in riserva), di cui all'allegato B alla parte IV del decreto legislativo n. 152/2006 possono essere aumentati nel limite del 20 per cento di quella autorizzata annua e del 50 per cento quella istantanea, nel rispetto delle disposizioni di prevenzione incendi e di quelle in materia di elaborazione dei Piani di emergenza di cui all'art. 26-bis del decreto-legge n. 113/2018, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 13/2018. Devono essere predisposti i presidi di cui alla nota SNPA *"Prime indicazioni generali per la gestione dei rifiuti – Emergenza Covid19"* del 24/03/2020:
 - 1. garanzia di spazi adeguati di stoccaggio in relazione all'aumento previsto dei volumi di rifiuti in deposito per scongiurare anche pericoli di incendi;
 - 2. oltre al rispetto delle norme tecniche di stoccaggio, adeguati sistemi di raccolta e trattamento degli eventuali ed ulteriori eluati prodotti dai materiali stoccati in relazione alle caratteristiche chimico fisiche dei rifiuti;
 - 3. sistemi di copertura, anche mobili, necessari per limitare le infiltrazioni di acque meteoriche e le emissioni odorigene laddove necessario per la natura putrescibile dei rifiuti;
 - 4. idonei sistemi di confinamento e contenimento atti a segregare il maggior quantitativo di rifiuti stoccati rispetto al quantitativo ordinario;
- c) per gli impianti di compostaggio restano ferme le disposizioni tecniche di cui al D.M. 05.02.1998 e successive modificazioni e integrazioni nonché le norme di cui al Decreto legislativo n. 75/2010 e successive modificazioni e integrazioni. Sono sospese le disposizioni tecniche regionali che abbiano introdotto parametri più restrittivi rispetto alle citate disposizioni normative nazionali;

**REGIONE BASILICATA**

- d) la durata di svolgimento delle campagne di impianti mobili per il trattamento del rifiuto urbano indifferenziato e della frazione organica, autorizzati ai sensi dell'articolo 208, comma 15, del decreto legislativo n. 152/2006 è estesa per tutta la durata dello stato di vigenza della presente ordinanza. Sono ammesse campagne presso impianti con autorizzazioni ambientali ancorché scadute purché il gestore dimostri, nell'ambito della perizia giurata di cui alla lettera g), la presenza e la funzionalità di idonei presidi ambientali e la mancanza di ogni pregiudizio per l'ambiente e per la salute per tutto il periodo di funzionamento;
- e) è fatto obbligo ai gestori, che intendono avvalersi delle presenti disposizioni straordinarie, di dare preventiva comunicazione agli enti e agli uffici, di cui al comma 3 del presente articolo, allegando una perizia giurata a firma del gestore e di un tecnico abilitato. La perizia giurata illustra dettagliatamente le attività con le specifiche modalità con cui si intendono attuare le disposizioni di cui alla presente, e attesta il conseguimento della garanzia del più alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica. Inoltre, ove necessario, occorre allegare le prescritte garanzie finanziarie anche in adeguamento a quelle già approvate;
- f) I gestori, che si avvalgono delle presenti previsioni derogatorie ampliative, devono rideterminare il prezzo di conferimento praticato tenendo conto dei minori costi sostenuti come rinvenienti p.es. dalla contrazione delle attività e/o dei tempi della processistica e dell'incidenza dei costi generali, nonché delle economie derivanti dalla rimodulazione del piano economico finanziario, conseguenti alle maggiori quantità trattate e a ogni altra circostanza.

3. Le comunicazioni di cui ai precedenti commi devono essere inviate, *via pec*, a: Comuni, Province, Aziende sanitarie provinciali, Dipartimento Ambiente ed energia della Regione Basilicata, Vigili del Fuoco, ARPAB e EGRIB.

4. Tutti i gestori che si avvalgono delle disposizioni di cui alla presente ordinanza e nei limiti suddetti, sono tenuti al fine di scongiurare situazioni di emergenza igienico-sanitaria nei territori comunali, a soddisfare le necessità di conferimento dei Comuni.

5. Al fine di garantire la continuità e la regolarità del servizio di gestione integrata dei rifiuti, la tutela della salute e dell'ambiente, scongiurare situazioni di emergenza igienico-sanitaria nei territori comunali, su proposta dell'Assessorato all'Ambiente e energia della Regione Basilicata o della Prefettura territorialmente competente, il Presidente della Regione può disporre l'obbligo, per i gestori, di accettare i conferimenti in ingresso che si rendessero necessari.

**REGIONE BASILICATA****Art. 6***(Disposizioni finali)*

1. Le disposizioni della presente ordinanza producono effetto dalla data del 31 marzo 2020 e sono efficaci sino 31 luglio 2020, fatto salvo il venir meno della dichiarazione dello stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.
2. La presente ordinanza, per gli adempimenti di legge, è comunicata al Presidente del Consiglio dei Ministri, al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, al Ministro della Salute, al Ministro delle Attività Produttive, all'ARPAB, ai Prefetti, all'EGRIB, all'ANCI e ai soggetti gestori per il tramite dei Comuni.
3. Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.
4. La presente ordinanza, immediatamente esecutiva, sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata e sul sito istituzionale della Giunta della Regione.

Potenza, 31 marzo 2020

BARDI